SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 926)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALBORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZAIL 28 GENNAIO 1960

Retrodatazione dei benefici concessi in favore del personale trentanovista delle Ferrovie, dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 aprile 1957, n. 270, già applicata in modo regolare, sia sotto l'aspetto giuridico che economico, dalle altre Amministrazioni, è stata solo in parte considerata, ai fini del successivo sviluppo di carriera, dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

La predetta Azienda non ha interpretato la precisa volontà del legislatore, che è univoca ed indiscutibile, e cioè che la promozione al personale dell'ex grado VII ad personam (Capo Stazione 1ª a.p. - Capo Gestione 1ª classe a.p. - Capo Telegrafista 1º classe a. p.) e dell'ex grado VIII (Segretario Principale e qualifiche equiparate), in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, doveva essere concessa con anzianità assoluta 1º gennaio 1955, per sanare le assurde sperequazioni che vennero a crearsi a seguito dell'applicazione della legge 29 maggio 1939, n. 782, la quale concesse benefici soltanto a poche e ben precisate categorie di personale che avevano speciali benemerenze del tempo.

Infatti, per il personale dei gradi VII a. p. ed VIII si è provveduto alla parziale regolarizzazione, mediante l'applicazione dell'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (stato giuridico personale Ferrovie Stato) che ha previsto ed attuato la promozione al grado VII (Capo Stazione Principale - Capo Gestione Principale - Capo Telegrafista Principale - Segretario capo e qualifiche equiparate), con anzianità assoluta 1º maggio 1958, data quest'ultima in cui è entrata in vigore la legge prefata n. 425.

Il personale già citato degli ex gradi VII ed VIII promosso con la decorrenza 1º maggio 1958, avrebbe dovuto, invece, aver titolo all'anzianità assoluta 1º gennaio 1955, sia per non trovarsi in condizioni di evidente inferiorità rispetto agli agenti delle altre Amministrazioni statali, per quanto concerne lo sviluppo della carriera, sia per essere equamente considerato ai fini dei successivi scatti biennali di stipendio che dovrebbero aver inizio non dal 1º maggio 1958, ma dal 1º gennaio 1955.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale criterio giuridico di sana giustizia amministrativa è fiuori di questione e non ammette nemmeno per un istante la possibilità di equivoci, perchè il personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha, al pari degli altri impiegati dello Stato, acquistato il diritto al beneficio della conseguita promozione, con una legge anteriore (17 aprile 1957, n. 270) a quella che ha regolarizzato le posizioni del personale ferroviario (26 marzo 1958, n. 425).

Poichè la teoria dei diritti quesiti non è stata osservata dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sarebbe stato sufficiente presentare a Voi, onorevoli colleghi, il solo articolo del presente progetto, che da solo, senza alcuna speciale relazione, prova il buon diritto della categoria; ma ho ri-

tenuto, per dovere, di illustrare detto articolo, al solo fine di determinare in Voi, la ragione dell'urgenza, in quanto non si tratta di concedere alla categoria altri benefici, sibbene di eliminare una chiara ed indubbia sperequazione fra personale delle varie Amministrazioni dello Stato.

In uno stato di diritto come il nostro tutto il personale delle varie Amministrazioni, a parità di requisiti, va messo su un piano di parità.

Concludo la mia succinta relazione, confidando che il presente disegno di legge sarà approvato senza alcuna esitazione, al solo scopo di confortare della nostra fiducia le vive aspirazioni di una benemerita categoria che serve con zelo e fedeltà lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale dell'ex grado VII ad personam (Capo Stazione 1ª classe - Capo Gestione 1ª classe - Capo Telegrafista 1ª classe) e dell'ex grado VIII (Segretario Principale e qualifiche equiparate) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che ha conseguito la promozione al grado VI in virtù dell'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con anzianità assoluta 1º maggio 1958, è concessa a tutti gli effetti (giuridici ed economici) la promozione stessa con decorrenza dal 1º gennaio 1955.